



Camera di Commercio
Catanzaro

PEC

Posta Elettronica Certificata



**UN NUOVO ADEMPIMENTO
O
UN'OPPORTUNITA'**

Stefania Celestino
Conservatore Registro delle Imprese

LE FONTI NORMATIVE



- **D.LGS. 82/2005 – CAD Codice dell'Amministrazione**

Digitale: art. 6bis, introdotto dal DL 179/2012 convertito in L. 221/2012:

«Al fine di favorire la presentazione di istanze, dichiarazioni e dati, nonché lo scambio di informazioni e documenti tra la pubblica amministrazione e le imprese e i professionisti in modalità telematica, è istituito,, il pubblico elenco denominato Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC) delle imprese e dei professionisti, presso il Ministero per lo sviluppo economico.

L'Indice nazionale è realizzato a partire dagli elenchi di indirizzi PEC costituiti presso il registro delle imprese e gli ordini o collegi professionali.

L'accesso all'INI-PEC è consentito alle pubbliche amministrazioni, ai professionisti, alle imprese, ai gestori o esercenti di pubblici servizi ed a tutti i cittadini tramite sito web e senza necessità di autenticazione.

Il Ministero per lo sviluppo economico si avvale per la realizzazione e gestione operativa dell'Indice nazionale di cui al comma 1 delle strutture informatiche delle Camere di commercio deputate alla gestione del registro imprese e ne definisce con proprio decreto... le modalità di accesso e di aggiornamento.»

.....segue LE FONTI NORMATIVE



- DL 185/2008 convertito in L. 2/2009 – art. 16 (rubricato tra le riduzioni dei costi amministrativi a carico delle imprese):

«Le imprese costituite in forma societaria sono tenute a indicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata nella domanda di iscrizione al registro delle imprese.....»

Entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto (29 Novembre 2011) tutte le imprese, già costituite in forma societaria ... comunicano al registro delle imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata.»

Art. 16bis (la sanzione) «L'ufficio del registro delle imprese che riceve una domanda di iscrizione da parte di un'impresa costituita in forma societaria che non ha iscritto il proprio indirizzo di posta elettronica certificata, in luogo dell'irrogazione della sanzione prevista dall'articolo 2630 del codice civile, sospende la domanda per tre mesi, in attesa che essa sia integrata con l'indirizzo di posta elettronica certificata.»

.....segue LE FONTI NORMATIVE



- **DL 179/2012 convertito in L. 221/2012 – art. 5**

Estende alle ditte individuali l'obbligo, previsto per le società, di dotarsi di un indirizzo PEC e depositarlo nel Registro Imprese:

- dal 19 dicembre 2012 per le imprese di nuova iscrizione
- entro il 30 giugno 2013, per le imprese attive e non soggette a procedura concorsuale, già iscritte al momento di entrata in vigore della legge

La sanzione: L'ufficio del Registro Imprese che riceve una domanda di iscrizione da parte di un'impresa individuale che non ha iscritto il proprio indirizzo PEC, in luogo dell'irrogazione della sanzione prevista dall'articolo 2630 del codice civile, sospende la domanda fino ad integrazione della domanda con l'indirizzo PEC e comunque per quarantacinque giorni; trascorso tale periodo, la domanda si intende non presentata.

Per inciso la sanzione prevista dall'art. 2630 c.c. si riferisce alle sole società; per le imprese individuali opera il 2194 c.c.

Le DATE



- Entro il 29 NOVEMBRE 2011 Tutte le società
- Entro il 30 GIUGNO 2013 Le imprese individuali

avrebbero dovuto dotarsi di un indirizzo di PEC esclusivamente ed univocamente riconducibile all'impresa, destinato a confluire nell'INI-PEC, per diventare il sistema di collegamento esclusivo con carattere di ufficialità per tutti i rapporti con la Pubblica Amministrazione, compresa l'Autorità Giudiziaria e l'Amministrazione delle Finanze

Un modello di de-burocratizzazione



LA SFIDA, che ha rappresentato l'elemento centrale dell'Agenda Digitale Italiana, è di creare un nuovo modello di rapporti tra le imprese e il mondo della Pubblica Amministrazione in ambito fiscale, previdenziale, lavoristico, giudiziario e in ogni altra forma di prestazione di servizi richiesti agli Enti Pubblici, attraverso una modalità di collegamento semplice e sicura, basata su

**un sistema di messaggistica via internet ,
qual è la Posta Elettronica Certificata**

Un domicilio sicuro



La PEC rappresenta l'equivalente "elettronico" dell'indirizzo "fisico" della sede legale.

E' dunque un indirizzo pubblico informatico dell'impresa al quale perverranno informazioni, atti e notifiche valide a tutti gli effetti di legge.

La casella di Posta Elettronica Certificata è considerata il domicilio elettronico dell'impresa e dovrà essere attiva, rinnovata regolarmente nel tempo e costantemente presidiata.

Un sistema sicuro



Un sistema

- che consente di scambiarsi comunicazioni tramite la rete, avendo la certezza che l'e-mail stessa sia stata inviata e che sia stata ricevuta.
- che certifica anche il contenuto del messaggio trasmesso.
- che emette ricevuta di accettazione e consegna, divenendo in tal modo opponibile ai terzi.
- che assicura, rispetto alle altre comunicazioni via posta elettronica, l'invio da parte del gestore della PEC (il soggetto con cui si fa il contratto) di una **ricevuta di avvenuta accettazione** o **inoltro** quando l'email lascia il server di posta da cui viene spedita, e una **ricevuta di consegna** nel momento in cui l'email arriva nel server cui fa riferimento il gestore del destinatario.

I VANTAGGI



Un sistema sicuro che presenta indubbi vantaggi:

- La velocità: sia nell'invio che nella ricezione delle ricevute, che è pressoché immediata.
- I costi
- La trasparenza e l'immediata certezza di esito positivo o negativo.
- L'ottimizzazione dei tempi (mai più code agli sportelli delle Poste e/o degli uffici di destinazione).....
- E degli orari (è possibile spedire da casa ad ogni ora)

.... Perché tutto funzioni



Il presupposto di base per la certezza ed ufficialità dei rapporti giuridici è evidentemente che l'indirizzo di PEC

- sia univocamente ed esclusivamente riferibile al destinatario, senza possibilità di domiciliazione presso terzi o di duplicazione di indirizzi.
- sia costantemente tenuto attivo (e sistematicamente presidiato dall'impresa) e non attivato solo per ottemperare ad uno specifico obbligo di legge
- NON sia consentito al Gestore di riassegnare un indirizzo di pec già dismesso da altro soggetto

..... E invece



- Solo il 18 Dicembre 2013, con una nota indirizzata ai Gestori di PEC, l'Agencia per l'Italia Digitale prevede il divieto assoluto di riassegnazione delle caselle di posta elettronica certificata.

Fino a quel momento è stato possibile e comune che un indirizzo non più attivo fosse assegnato ad altro soggetto o che una stessa casella fosse riferibile a più soggetti

..... E ancora



- Solo il 2 Aprile 2013 il MiSE afferma il principio (per la verità poi più volte ribadito) dell'univocità dell'indirizzo, ma ancora parlando solo per le imprese individuali.
- Solo il 23 Giugno 2014 il MiSE chiarisce che l'obbligo di univocità ed esclusività deve riguardare tutte le imprese singole o associate.

Fino a quel momento era stato possibile, per gli enti gestori, riassegnare lo stesso indirizzo e, per le imprese, indicare l'indirizzo di un terzo (altra impresa o professionista).

Con circolare 3645 del 3 Novembre 2011(poi più volte smentita), il MiSE ancora scriveva: «Si ritiene che nulla osti all'indicazione della pec di uno studio professionale che assista l'impresa negli adempimenti burocratici ovvero di altra società cui l'impresa obbligata agli adempimenti sia collegata.»

Ormai il danno era fatto



- Rispettivamente entro novembre 2011 e giugno 2013 la stragrande maggioranza di società e imprese attive aveva ottemperato all'obbligo di deposito dell'indirizzo PEC secondo le prassi sino allora accettate e i gestori avevano continuato a riassegnare indirizzi di altre imprese.
- Il MiSE chiede alle camere di commercio di porre riparo al problema.
- E InfoCamere (in concomitanza con le linee guida contenute nelle note e circolari ministeriali) rilascia due nuove applicazioni di controllo degli indirizzi
 - dal 18 giugno 2013 per le imprese individuali
 - dal 17 luglio 2014 per le società

Parere CONSIGLIO di STATO del 20 Febbraio 2013



Il CdS è stato chiamato a fornire la propria interpretazione della norma (art. 16 DL 185/2008 e succ. mod.) ed esprimere il proprio parere sulle sanzioni applicabili in caso di mancata iscrizione dell'indirizzo PEC.

Le conseguenze del mancato deposito, dopo il termine di sospensione di tre mesi (per le società) e quarantacinque giorni (per l'impresе individuali) sono il rigetto dell'istanza di iscrizione della pratica che si ha per «non presentata».

Il parere è stato ripreso nella Direttiva MiSE/Ministero della Giustizia del 27 Aprile 2015 con cui sono state fornite anche precise indicazioni per assicurare il rispetto degli obblighi inerenti la PEC delle imprese.

Direttiva MISE – Ministero della Giustizia



Le imprese hanno l'obbligo:

- Di munirsi di una casella di PEC
- Di iscrivere il relativo indirizzo nel R.I.
- Di mantenere attiva la casella di PEC

L'iscrizione è **LEGITTIMAMENTE** effettuata solo se l'indirizzo è nella titolarità esclusiva dell'impresa

L'esclusività è il requisito **INDISPENSABILE** per la validità delle comunicazioni e notificazioni

Direttiva MISE – Ministero della Giustizia

I controlli prima dell'iscrizione



Il Registro Imprese, prima di procedere all'iscrizione, verifica

- Che l'indirizzo non sia assegnato ad altra impresa, nel qual caso invita a indicare un nuovo indirizzo, pena il rigetto della domanda
- Che la casella già assegnata non sia inattiva, nel qual caso ne dà comunicazione alla P.A. che gestisce l'elenco e invita il richiedente a indicare un nuovo indirizzo, pena il rigetto della domanda
- Che lo stesso indirizzo non sia iscritto sulla posizione di due o più imprese, nel qual caso
 - ❖ Per le caselle inattive: dà comunicazione alla PA ed invita ad indicare un nuovo indirizzo
 - ❖ Per le caselle attive, invita tutte le imprese, diverse dall'ultima (sic!), ad indicare un nuovo indirizzo

Direttiva MISE – Ministero della Giustizia

I controlli delle caselle di PEC sulle imprese iscritte



Il Registro delle Imprese deve procedere al controllo delle PEC iscritte con cadenza **BIMESTRALE**

- L'ufficio deve estrarre l'elenco delle PEC non più attive e invitare le imprese a iscriverne un nuovo indirizzo entro 10 giorni; decorso il termine cancella l'indirizzo a norma dell'art. 2191 c.c.
- L'ufficio verifica se la PEC è iscritta sulla posizione di più imprese o di terzi intermediari ed invita alle necessarie modifiche, in difetto cancella l'indirizzo a norma dell'art. 2191 c.c.

Le PEC inattive sono comunicate alla PA che gestisce gli elenchi

Direttiva MISE – Ministero della Giustizia

le sanzioni



- L'ufficio che riceve una denuncia di iscrizione da impresa o società priva di indirizzo PEC o nei cui confronti è stato adottato un provvedimento di cancellazione d'ufficio dell'indirizzo, sospende l'iscrizione per il termine di 45 giorni o tre mesi.
- Decorso il termine, se l'impresa non provvede ad integrare, l'istanza si ha per non prodotta con conseguente applicazione, rispettivamente, degli artt. 2194 e 2630 c.c. «per omessa iscrizione di atti o notizie nel Registro.
- L'omessa iscrizione determina l'apertura di un procedimento d'ufficio ai sensi dell'art. 2190 c.c.